



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova



R.O.G. n° 226
R.O.U.T. n° 66

IL SINDACO

Premesso che il Punteruolo rosso è un organismo nocivo oggetto di misura di emergenza da parte della Comunità Europea (Decisione 2007/365/CE “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*”);

Premesso inoltre che in Italia è in vigore il DM 07/02/2011 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*”;

Considerata la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del diffondersi del *Punteruolo rosso*, nome scientifico *Rhynchophorus ferrugineus*, tra gli esemplari di palma presenti sul territorio comunale (sia su aree pubbliche che private) suscettibili all'attacco di questo coleottero;

Vista la nota della Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura Sport, Turismo e Cultura – Settore fitosanitario, prot. n.33266 del 22 ottobre 2015, indirizzata ai comuni di Genova, Rapallo e Santa Margherita Ligure, ad oggetto “Piano Regionale di lotta al punteruolo rosso della palma - Deroga” che prevede, tra l'altro, che lo smaltimento delle palme oggetto di abbattimento, triturato o cippato finemente come indicato nelle prescrizioni fitosanitarie emesse dal medesimo Settore, debba avvenire come di seguito riportato:

- conferito in qualsivoglia discarica del territorio regionale con produzione al Settore fitosanitario della Regione Liguria del documento di trasporto, del formulario rifiuti e/o della ricevuta dell'avvenuto conferimento;
- conferito a ditte che praticano il compostaggio dei residui vegetali con produzione al Settore fitosanitario della Regione Liguria del documento di trasporto, del formulario rifiuti e/o della ricevuta dell'avvenuto conferimento;
- interrato in un sito di cui si abbia la disponibilità o bruciato;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs 18 gennaio 2008 n. 4, ed in particolare quanto disposto dall'art. 191 circa l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 art. 43 comma 1 lettera a), che attribuisce al Sindaco la competenza dei predetti atti quando il ricorso a speciali forme di rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Vista l'autorizzazione n. 3294 del 19 luglio 2013 rilasciata dalla Provincia di Genova, con la quale viene autorizzata - tra l'altro - la gestione di un centro di raccolta rifiuti solidi urbani in S. Margherita Ligure via Dogali 83-85;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 209 del 13 novembre 2015 e n. 95 del 13 maggio 2016;

Considerato che presso il suddetto centro è attualmente posizionato – limitatamente a questa emergenza – di un cassone scarrabile nel quale far conferire il materiale proveniente dalla triturazione e/o cippatura delle palme abbattute, nel rispetto delle disposizioni previste dal Settore Fitosanitario della Regione Liguria e dell'autorizzazione della Provincia di Genova, per un periodo di sei mesi dalla data del 13 novembre 2015 con le seguenti modalità:

- il conferimento avverrà a totale cura e spese dei produttori dei rifiuti provenienti dalla triturazione e/o cippatura delle palme abbattute a seguito del propagarsi del "Punteruolo rosso" ed a seguito di specifica Ordinanza emessa dalla Regione Liguria;
- il cassone scarrabile sarà posizionato nel piazzale al secondo livello e sarà identificato tramite l'affissione sul medesimo di copia della presente ordinanza;
- il materiale verrà identificato con il C.E.R. 20.02.01 rifiuti biodegradabili;
- il quantitativo massimo sarà pari a mc 40;
- il tempo massimo di stoccaggio provvisorio sarà di due mesi.

Visto il punto 5 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999 n.18;

Visto l'art.2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006 n.30;

Visti gli artt. 184, 198 e 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";

ORDINA

a tutela della salute pubblica e dell'ambiente che sia mantenuto presso il centro di conferimento e pretrattamento dei rifiuti solidi urbani di via Dogali 83 – 85 a Santa Margherita Ligure, un cassone scarrabile da destinare al conferimento del materiale proveniente dalla triturazione e/o cippatura delle palme abbattute sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Settore Fitosanitario della Regione Liguria e dell'autorizzazione della Provincia di Genova, per un periodo di sei mesi dalla data della presente con le seguenti modalità:

- il conferimento avverrà a totale cura e spese dei produttori dei rifiuti provenienti dalla triturazione e/o cippatura delle palme abbattute a seguito del propagarsi del "Punteruolo rosso" ed a seguito di specifica ordinanza emessa dalla Regione Liguria;
- il cassone scarrabile sarà posizionato nel piazzale al secondo livello e sarà identificato tramite l'affissione sul medesimo di copia della presente ordinanza;
- il materiale verrà identificato con il C.E.R. 20.02.01 rifiuti biodegradabili;
- il quantitativo massimo sarà pari a mc 40;
- il tempo massimo di stoccaggio provvisorio sarà di due mesi.

DISPONE

che il prezzo da applicarsi ai rifiuti oggetto del presente provvedimento, sia quello indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 405 dell'11 novembre 2015 e che venga corrisposto direttamente dai produttori dello stesso alla Soc. Docks Lanterna S.p.A. di Genova, gestore del centro di via Dogali 83-85;

INFORMA

dell'emanazione della presente ordinanza le Autorità previste dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006.

Santa Margherita Ligure, 10 NOV. 2016

IL SINDACO

